

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, con modificazioni, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(C. 1946 Governo, approvato dal Senato)

Bozza di relazione

(Relatore Carloni)

Onorevoli colleghi,

L'Aula inizia oggi l'esame del disegno di legge di conversione in legge del **decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63**, recante disposizioni urgenti per le **imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, nonché per le **imprese di interesse strategico nazionale**, approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica.

Sul provvedimento in esame hanno espresso parere favorevole le Commissioni I Affari costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, VI Finanze, VIII Ambiente, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali e XIV Politiche dell'Unione europea. La V Commissione Bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea. Il Comitato per la legislazione ha espresso talune osservazioni.

Venendo al contenuto del provvedimento in esame, ricordo che **l'articolo 1** è finalizzato a fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura a causa dalla guerra in Ucraina, con particolare riguardo al **settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell'acquacoltura**.

A tal fine, si prevede:

- una **moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura**;
- **l'ampliamento della platea delle imprese**, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, includendovi anche le aziende e le **imprese agro-silvo-pastorali**, cui l'ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine;
- **l'incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare** (1 milione di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) nonché **l'estensione** degli obiettivi perseguiti dallo stesso Fondo, includendovi il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell'acquacoltura e tra gli interventi, la **copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati**;
- uno stanziamento di **5 milioni** per la ristrutturazione delle imprese agricole del settore **olivicolo-oleario**, del settore **agrumicolo** e di quello **lattiero-caseario** del comparto del latte ovino e caprino;
- la destinazione delle risorse del **Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole**, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di **32 milioni di euro**, ai produttori di **grano duro** e dell'intera **filiera produttiva cerealicola**, nonché ad imprese e consorzi della **pesca** e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo

sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu;

- la concessione di **contributi** in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di **specie e razze autoctone** a rischio di estinzione o a limitata diffusione;
- la **proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero** delle somme relative agli **aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis***;
- la riformulazione della disciplina specifica per il **credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica**, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli oltre che a quello della pesca e dell'acquacoltura;
- la **proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025** del termine entro il quale può essere svolta, previa autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, l'**attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati per il sostegno di produzioni vegetali** con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali;
- il **differimento dei termini di presentazione di alcune dichiarazioni** necessarie per avvalersi dell'agevolazione fiscale relativa alle **aliquote ridotte di accisa** relative ad alcuni i prodotti energetici;
- l'**abrogazione** dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022 che prevede la predisposizione di un **Piano nazionale per la riconversione** di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.

L'**articolo 1-bis** prevede un trasferimento di **4 milioni** di euro all'ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. "**Carta dedicata a te**" per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici.

L'**articolo 1-ter**, prevede un sistema di **ristori** per il settore agricolo per i danni provocati da **frane nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche**.

L'**articolo 2** prevede per i periodi di **contribuzione previdenziale** compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una **riduzione - pari al 68 per cento** - dei premi e contributi a carico delle imprese agricole operanti in alcuni territori delle regioni **Emilia-Romagna, Marche e Toscana**, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché talune modifiche alla normativa relativa agli elenchi nominativi, curati dall'INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni.

L'**articolo 2-bis** reca norme transitorie in materia di **ammortizzatori sociali** per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a **eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative ad ondate di calore**. Il **comma 5** della stessa disposizione interviene in materia di **trattamento straordinario di integrazione salariale** per le imprese operanti in aree di crisi industriale della regione **Basilicata**.

L'**articolo 2-ter**, al fine di rafforzare l'attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al **caporalato**, prevede che anche il personale ispettivo del **Comando Carabinieri per la tutela del lavoro** in forza presso l'INL abbia accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati trattate dall'INPS e autorizza l'Inps e l'Inail, per l'anno 2024, ad assumere, nuove unità di personale.

L'**articolo 2-quater** prevede l'**istituzione**, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del **Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura**, al fine di contrastare il fenomeno del caporalato e di monitorare e vigilare sul fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli.

L'articolo 2-*quiquies* istituisce, presso l'INPS, una **banca dati degli appalti in agricoltura** allo scopo di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo.

L'articolo 3 introduce:

- sostegni alle imprese agricole che hanno subito **danni alle produzioni di kiwi** e alle piante di actinidia a causa della "moria del kiwi" nel 2023;

- l'**incremento** della dotazione del **Fondo di solidarietà nazionale** di **44 milioni** di euro per l'anno 2024, di cui **4 milioni** di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di **kiwi** e **40 milioni** di euro per i danni da attacchi di peronospora alle **produzioni viticole**;

- la riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di **un milione** di euro per incrementare la dotazione per il 2024 del **Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite**;

- l'**incremento** della dotazione del **Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici** alle produzioni agricole di **2,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché della dotazione del **Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche** nazionali di **600.000 euro annui** a decorrere dall'anno 2024;

- la rideterminazione della **dotazione del Fondo** per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'**insetto *Ips typographus***;

- l'autorizzazione della spesa di **30 milioni di euro** per l'anno 2024 per i **reimpianti** e le **riconversioni** tramite *cultivar* di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*;

- la previsione della possibilità per le imprese agricole con sede operativa in **Sicilia**, che hanno subito **danni** alle produzioni a causa di **fenomeni siccitosi**, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale nel limite di spesa di **15 milioni** di euro.

L'articolo 3-*bis* prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i **registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli** – disciplinati dalla normativa dell'Unione europea - e lo schedario viticolo.

L'articolo 4 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di **pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare**. In particolare, nel citato decreto sono inserite alcune definizioni - "**costo di produzione**" e "**costo medio di produzione**"- si specifica che, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, i **prezzi dei beni** forniti devono tenere conto dei costi di produzione e sono apportate modifiche al sistema sanzionatorio.

L'articolo 4-*bis*, ridefinisce gli **obblighi di comunicazione** cui sono soggette le aziende, che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, **cereali nazionali ed esteri**, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali.

L'articolo 4-*ter*, intende rafforzare le **sanzioni**, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in **materia alimentare**, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti.

L'articolo 5 limita l'**installazione degli impianti fotovoltaici**, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree.

Tale limitazione, secondo la riformulazione approvata presso il Senato del comma 2, **non si applica ai progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative**, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.

L'**articolo 5-bis** contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di **biogas e biometano** alimentati con biomasse agricole.

L'**articolo 6, comma 1** rfinanzia di **5 milioni** di euro per l'anno **2024** e **15 milioni** di euro per l'anno **2025** il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di **biosicurezza**. Il comma **2-bis** della stessa disposizione consente, sino al 31 dicembre 2028, la **caccia di selezione dei suidi** fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo. Il **comma 3** definisce i poteri del **Commissario straordinario per il contrasto alla peste suina**. La norma prevede anche il concorso del **personale delle Forze armate** all'attuazione delle misure per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. Il **comma 3-bis** interviene sulla disciplina degli strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria, stabilendo che per l'attuazione del **prelievo selettivo del cinghiale** (*Sus scrofa*) è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna con l'esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento.

L'**articolo 7** prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un **Commissario straordinario nazionale** per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del **granchio blu**.

L'**articolo 8** prevede la nomina di un **Commissario straordinario nazionale** per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della **brucellosi** bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone la durata dell'incarico e i compiti assegnati e stabilendo la nomina di un subcommissario. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, è chiamata ad assicurare il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni del Commissario e può essere potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 9** istituisce la **figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare** nell'ambito dell'**Arma dei Carabinieri** e pone, inoltre, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'**articolo 9-bis** prevede la riduzione della forbice edittale per le **sanzioni** applicabili ai casi di violazione degli **obblighi di registrazione** relativi al monitoraggio della **produzione di latte vaccino**, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede, inoltre, nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione, che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.

L'**articolo 9-ter** reca modifiche in materia di **controlli** sulle **denominazioni protette** e sulle **produzioni biologiche**. In particolare, si interviene sulle norme che disciplinano i **piani di controllo sulle denominazioni protette**, stabilendo l'applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell'ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di **controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare**.

L'**articolo 9-quater** reca disposizioni volte ad operare l'**incorporazione** della **società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.A.)**, nell'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**. La finalità di tale modifica dell'assetto istituzionale è da rinvenire nella **razionalizzazione del sistema di controllo**. Nelle more dell'operazione, la norma in

esame disciplina i trattamenti economici dei dipendenti di SIN, oltre a consentire una riorganizzazione interna ad AGEA.

L'**articolo 10** definisce il novero dei soggetti cui è affidata la **vigilanza** dell'applicazione della legge sulla **protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio**, stabilendo nuovi requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza. **Estende, poi, dal 1° ottobre al 31 gennaio, il periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (*Sus Scrofa*).**

L'**articolo 10-bis** prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2024.

L'**articolo 11** proroga la durata dell'**incarico del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica** e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l'articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti.

L'**articolo 12** prevede l'istituzione del **Dipartimento per le politiche del mare** e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'**articolo 12-bis** introduce **alcune esclusioni** dalla disciplina restrittiva **sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza.**

Gli **articoli 13, 14 e 15** dettano disposizioni, rispettivamente, in materia di **amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A., rapporto di sicurezza per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale** nonché, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'**ex Gruppo Ilva**, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto "**affitto ponte**" nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali. L'**articolo 15-bis** si propone di tutelare gli **acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico** mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o di vendita, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente.

In conclusione, il provvedimento in esame è volto a fornire una prima risposta alle esigenze del comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, alla quale seguiranno ulteriori interventi richiesti dal settore che non hanno potuto trovare accoglimento con questo provvedimento.